



***Il decreto sull'indebitamento
e le intese a livello regionale***

A cura di Onelio Pignatti

Bologna, 13 dicembre 2016

Ambito di applicazione

Art.1 c.1

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

Le intese regionali di cui all'articolo 2 disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge 243/2012. Le operazioni di cui al periodo precedente devono assicurare, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 243/2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione

Ambito di applicazione

Art.1 c.2

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

I patti di solidarietà nazionale di cui all'articolo 4 disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, non soddisfatte dalle intese di cui all'articolo 2. Le operazioni di cui al periodo precedente devono assicurare, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 243/2012, del complesso degli enti territoriali

Ambito di applicazione

Art.1 c.3

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

Restano ferme le operazioni di investimento dei singoli enti territoriali effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 243/2012;
le predette operazioni non costituiscono
oggetto del presente decreto

Ambito di applicazione

Art.1 c.4

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

Fermo restando il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 243/2012, del complesso degli enti territoriali della Regione o della Provincia autonoma, compresa la medesima Regione o Provincia autonoma, alle Regioni e alle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, le disposizioni del presente decreto si applicano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 9 riferiti al complesso degli enti territoriali della Regione o Provincia autonoma, nei tempi concordati con le predette autonomie speciali

Intese regionali

Art.2 c. 1 Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno, avviano l'iter delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7, e contestualmente comunicano al MEF l'avvio dell'iter attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio delle autonomie locali, e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire la massima pubblicità delle predette informazioni.

Intese regionali

Art.2 c. 2-3

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono richiedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.

Intese regionali

Art.2 c. 4-5

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

- La richiesta di spazi di cui al comma 3 deve contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal pre-consuntivo dell'anno precedente, del fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e della quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalità definite al comma 1, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno.

Intese regionali

Art.2 c. 6

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute entro il termine previsto dal comma 5, concludono con atto formale, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili secondo il seguente ordine di priorità:

- a) **dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a mille abitanti**

Intese regionali

Art.2 c. 6

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

b) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione

c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal pre-consuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.

Intese regionali

Art.2 c. 7

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a), del precedente comma, la distribuzione tra i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti è effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b) e c). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire ulteriori criteri, ferme restando le priorità individuate alle lettere a), b) e c) del comma 6 **nonché ulteriori modalità applicative, ferme restando le scadenze previste dal presente decreto e rispetto del saldo nel territorio regionale.**

Intese regionali

Art.2 c. 8

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

Al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per uno o più esercizi successivi, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi.

Intese regionali

Art.2 c. 9

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

Entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 243/2012.

Intese regionali

Art.2 c. 10-12 Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

- Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato aggiorna gli obiettivi degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi per ciascun anno
- Gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può superare il 50 per cento
- Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può essere inferiore al 50 per cento

Intese regionali

Art.2 c. 13-14 Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi, tenendo conto delle richieste di cui al comma 11 e, se compatibili, delle richieste di cui al comma 12, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 243/2012.
- Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui al comma 6 trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

Intese regionali

Art.2 c. 15-16

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

- In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 1, 5, 6 e 9 sono, rispettivamente, il 15 febbraio, **30 aprile** e **31 maggio**. **Nell'anno 2018 i termini di cui ai commi 1,5,6 e 9 sono rispettivamente il 15 febbraio, il 31 marzo, 30 aprile.**
- È istituito un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, senza oneri per la finanza pubblica, per il monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio.

Modalità attuative del potere sostitutivo

Art.3 c. 1

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano ad avviare l'iter delle intese nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, il potere sostitutivo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 131/2003, viene esercitato con le modalità e nei termini previsti dal comma 2.

Modalità attuative del potere sostitutivo

Art.3 c. 2

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

Entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il Ministro dell'economia e delle finanze, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, diffida le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano inadempienti ad avviare l'iter delle intese entro il termine perentorio del 15 febbraio del medesimo esercizio. In caso di inadempienza alla predetta data, il Consiglio dei Ministri, sentita la regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da formalizzarsi entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, adotta le misure necessarie per avviare l'iter per la redistribuzione degli spazi finanziari, ovvero nomina un apposito commissario, con deliberazione da adottare entro il successivo 15 marzo.

Modalità attuative del potere sostitutivo

Art.3 c. 3-4

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

- Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero con atto formale del commissario eventualmente nominato, si provvede alla redistribuzione degli spazi finanziari entro il 15 maggio del medesimo esercizio, comunicandone l'esito agli enti locali interessati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
- La deliberazione, ovvero l'atto formale, di redistribuzione degli spazi finanziari di cui al comma 3, tiene conto delle priorità e dei criteri di cui all'articolo 2, commi 6 e 7. Ferme restando le priorità di cui all'articolo 2, comma 6, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti

Modalità attuative del potere sostitutivo

Art.3 c. 5

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avviato l'iter delle intese nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, non provvedano a trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 2, comma **5**, ovvero comunichino l'interruzione dell'iter di cui all'articolo 2, il potere sostitutivo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 131/2003, viene esercitato con le modalità e i termini previsti dai comma 6 e 7.

Modalità attuative del potere sostitutivo

Art.3 c. 6

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

Entro il 15 aprile dell'anno di riferimento, il Ministro dell'economia e delle finanze, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, diffida le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano inadempienti alla predetta data a concludere l'iter delle intese entro il termine perentorio del 30 aprile del medesimo esercizio. In caso di inadempienza alla predetta data del 30 aprile, il Consiglio dei Ministri, sentita la regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da formalizzarsi entro il 15 maggio dell'anno di riferimento, conclude l'iter per la redistribuzione degli spazi finanziari, ovvero nomina un apposito commissario, con deliberazione da adottare entro il successivo 30 maggio

Modalità attuative del potere sostitutivo

Art.3 c. 7

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero con atto formale del commissario eventualmente nominato, si provvede alla redistribuzione degli spazi finanziari entro il 15 giugno del medesimo esercizio, comunicandone l'esito agli enti locali interessati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Modalità attuative del potere sostitutivo

Art.3 c. 8-9 Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

- La delibera, ovvero l'atto formale, di redistribuzione degli spazi finanziari di cui al comma 7, tiene conto delle priorità e dei criteri di cui all'articolo 2, commi 6 e 7. Ferme restando le priorità di cui all'articolo 2, comma 6, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti
- In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 2, 3, 6 e 7 sono, prorogati di un mese.

Patti di solidarietà nazionale

Art.4 c. 1

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 1 giugno di ciascun anno provvede ad avviare l'iter dei patti di solidarietà nazionale attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del predetto Dipartimento, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri prioritari di cui al comma 6.

Patti di solidarietà nazionale

Art.4 c. 2-3

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono richiedere, per uno o più esercizi successivi, e per la quota non soddisfatta dalle intese regionali o dai provvedimenti comunque assunti ai sensi dell'articolo 3, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento

Patti di solidarietà nazionale

Art.4 c. 4

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

La richiesta di spazi finanziari di cui al comma 3 deve contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente, del fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e della quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione

Patti di solidarietà nazionale

Art.4 c. 5

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalità definite ai sensi del comma 1, entro il termine perentorio del **15 luglio** di ciascun anno

Patti di solidarietà nazionale

Art.4 c. 6

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il **31 luglio** di ciascun anno, provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, tenendo conto prioritariamente delle richieste:

- a) **dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a mille abitanti**

Patti di solidarietà nazionale

Art.4 c. 6

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

b) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;

c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal pre-consuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione

Patti di solidarietà nazionale

Art.4 c. 7-9

Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata

- Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, qualora l'entità delle richieste pervenute degli enti superi l'ammontare degli spazi resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 243/2012, del complesso degli enti territoriali
- L'obiettivo di saldo degli enti che cedono spazi finanziari è migliorato, nel biennio successivo, per un importo annuale pari alla metà della quota ceduta
- L'obiettivo di saldo degli enti che acquisiscono spazi finanziari è diminuito, nel biennio successivo, per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita

Patti di solidarietà nazionale

Art.4 c. 10-11 **Decreto indebitamento da intesa in Conferenza Unificata**

- Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine previsto dal comma 6, aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno
- Gli enti beneficiari degli spazi finanziari, di cui al comma 6, trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del D.Lgs. 229/2011.